



---

**Consiglio del 24 maggio 2012**

**Punto 4 all' ODG  
Attività del Conciliatore BancarioFinanziaro-ABF**

**ALLEGATO 4.1  
Nota sull'attività del Conciliatore BancarioFinanziaro - ABF  
Consultazione CONSOB**



## Attività del Conciliatore Bancario Finanziario - ABF

L'Associazione ha aderito da alcuni anni al Conciliatore Bancario Finanziario e partecipa regolarmente ai lavori dello Steering Committee del Conciliatore.

Com'è noto, il Conciliatore Bancario Finanziario rappresenta l'Associazione degli Intermediari finanziari riconosciuta da Banca d'Italia ai fini della designazione del componente dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario espressione degli intermediari e della partecipazione alla procedura di ricorso del cliente all'ABF raccogliendo la documentazione e le controdeduzioni dell'intermediario, effettuando un controllo di completezza e regolarità formale della documentazione e, se richiesto, fornendo assistenza agli aderenti.

Più in generale, il Conciliatore Bancario Finanziario si occupa di tutte le iniziative volte a dare alla clientela delle banche e degli intermediari un'alternativa extragiudiziale rapida ed efficiente per la risoluzione delle controversie e fornisce il proprio parere e il proprio contributo in ordine all'applicazione delle disposizioni in essere e all'evoluzione normativa proposta dalle istituzioni competenti.

In relazione a quest'ultima funzione svolta, si segnala un recente intervento dello Steering Committee del Conciliatore nell'ambito della consultazione svolta dalla Consob sulle modifiche al "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB e le relative procedure, adottato dalla CONSOB con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008". Dal documento in consultazione emerge la proposta di una nuova configurazione attribuita alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob che, da organismo dotato di un proprio autonomo assetto, viene "internalizzato" nella struttura organizzativa e gerarchica dell'Authority, perdendo una autonomia funzionale che risulta perfettamente coerente con la normativa primaria da cui trae origine.

Nel parere trasmesso dal Conciliatore alla Consob, allegato per pronto riferimento, vengono poste in evidenza due questioni particolarmente delicate: la prima legata appunto alla "internalizzazione" della Camera di Conciliazione e Arbitrato e la seconda relativa alla valutazione dell'opportunità e convenienza di creazione di un nuovo organismo analogo all'ABF, sostitutivo dell'attuale Camera.

In ordine all'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario svolta dalla data di avvio dell'attività (15 ottobre 2009), si segnalano oltre 6.000 decisioni pubblicate fino all'8 maggio u.s., di cui 4 con oggetto specifico sul factoring.

L'ultima decisione, presa dal Collegio di Milano, è dell'8 febbraio 2012 (Decisione N. 373) e riguarda la richiesta di un risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di riservatezza dei dati comunicati dal cedente ricorrente alla società di factoring cessionaria la quale ha, per un disguido, trasmesso ai debitori ceduti, unitamente alla notifica della cessione, l'intera documentazione del cedente (fido concesso, condizioni di pagamento accordate ai vari debitori, situazione insoluti, ecc.). Il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo la violazione dell'obbligo di riservatezza e quindi l'obbligo di risarcire al ricorrente non soltanto il danno derivato dalla divulgazione dei suoi dati riservati ma anche quello inerente il discredito presso i suoi clienti (danno patrimoniale e danno non patrimoniale). Sulla questione della prova del quantum, il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale vengono liquidati con valutazione equitativa del Collegio nella misura complessiva di € 15.000.

Roma, 7 maggio 2012  
Prot. n. 56555 /AS

Spett. le  
CONSOB  
Divisione Strategie Regolamentari  
via G.B. Martini, n. 3  
00198 ROMA

trasmessa *on-line* per il tramite del SIPE

**Consultazione sulle modifiche al “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB e le relative procedure, adottato dalla CONSOB con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008”**

Si fa riferimento alla consultazione pubblica avviata lo scorso mese di aprile avente ad oggetto “Modifiche al ‘Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB e le relative procedure, adottato dalla CONSOB con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008’”, in merito alla quale è stato chiesto di far pervenire a codesta Autorità eventuali osservazioni entro il 7 maggio 2012.

Al riguardo, lo *Steering Committee* del Conciliatore BancarioFinanziario – organo tecnico dell’Associazione composto dagli enti sottoscrittori della presente – unitamente a Federcasse, ha predisposto l’allegato documento contenente osservazioni relative alle disposizioni poste in consultazione.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

AFIN



CONCILIATORE  
BANCARIOFINANZIARIO



ASSIFACT



FEDERCASSE




ASSILEA




POSTE ITALIANE



ASSOFIN



UFI



*Allegato*

## OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELLA CONSOB

***Modifiche al “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB e le relative procedure, adottato dalla CONSOB con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008”***

Con riferimento alla consultazione avviata sul documento del 5 aprile 2012 intitolato “Modifiche al ‘Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB e le relative procedure, adottato dalla CONSOB con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008’” (di seguito, Regolamento), si formulano le seguenti osservazioni.

Nell’esame del Regolamento – che contiene numerose modifiche attinenti i procedimenti di conciliazione e arbitrato – colpisce particolarmente la nuova configurazione attribuita alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob (di seguito, Camera) che, da organismo dotato di un proprio autonomo assetto, viene “internalizzato” nella struttura organizzativa e gerarchica dell’Authority, perdendo una autonomia funzionale che risulta perfettamente coerente con la normativa primaria da cui trae origine.

Preme, in questa sede, mettere in evidenza alcune criticità insite in una siffatta soluzione, che inevitabilmente comprometterebbe “l’*indipendenza ed autonomia funzionale e organizzativa*” poste, dall’art. 3 dello Statuto, a fondamento dell’azione della Camera.

L’auspicato nuovo assetto organizzativo ipotizzato nel documento di consultazione (la “internalizzazione”), trae la propria giuridica legittimazione, secondo l’interpretazione dell’Authority, dalle considerazioni svolte dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in data 20 ottobre 2011 (parere n. 9/2011), che è stata interrogata – dalla stessa Consob - sulla natura giuridica della Camera.

Tale interpretazione, tuttavia, non sembrerebbe del tutto in linea con quanto affermato dalla Suprema Magistratura Amministrativa, la quale, infatti, nel definire la Camera come un “organismo strumentale” alla Consob, ha inteso evidenziare proprio l’irriducibilità della stessa ad un mero organo attraverso il quale l’Authority esercita i propri poteri; l’aggettivo “strumentale”, dunque, appare riferito alla inevitabile incidenza degli effetti dell’attività dell’organismo sull’Authority, e non è utilizzato per affermare, invece, un presunto rapporto di “supervisione” esistente tra la Consob e la Camera stessa.

Dalla lettura del parere del Consiglio di Stato sembra emergere l’opportunità che la Camera sia un organismo indipendente e strutturalmente autonomo rispetto alla Consob, risultando essenziali tali condizioni per lo svolgimento delle peculiari funzioni attribuite alla stessa dal Legislatore delegato.

Considerazioni di altro ordine, inoltre, inducono a ritenere che la proposta di “internalizzazione” della Camera non rappresenti una soluzione soddisfacente.

Tale modifica al Regolamento, qualora fosse adottata, comporterebbe che l’esercizio sia della funzione di vigilanza sugli intermediari finanziari, sia della funzione di amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato tra gli investitori e gli stessi intermediari, venga attribuito ad un'unica struttura, con il concreto rischio che l'organo deputato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie non sarebbe percepito come effettivamente terzo ed imparziale rispetto alle parti in causa e, quindi, con grave danno per la credibilità dell’intero sistema.

Appare, infatti, evidente che il personale dirigenziale, che secondo il documento in consultazione sarebbe chiamato a costituire il *management* della Camera “internalizzata”, pur non provenendo da uffici preposti alla funzione di controllo, sarebbe comunque soggetto al potere direttivo dell’Autorità, essendo a questa subordinato, e potrebbe essere in seguito assegnato proprio allo svolgimento della funzione di vigilanza, forte del bagaglio di informazioni acquisite nel corso della permanenza presso la Camera.

È opportuno, inoltre, evidenziare che l’attuale Regolamento ripartisce il potere di designazione dei membri della Camera, tra Consob, consumatori e associazioni rappresentative degli intermediari, garantendo così un adeguato assetto volto alla concertazione e alla condivisione dell’azione della Camera stessa, tra istituzioni e rappresentanti delle categorie interessate.

La proposta di “internalizzazione” della Camera - comportando, come si è visto, l’introduzione di diversi criteri di composizione della Camera medesima – compie un passo indietro rispetto all’attuale equilibrato regime, ponendosi così in contrasto con l’ormai consolidato orientamento, fatto proprio anche dalla stessa Consob, che suggerisce di coinvolgere e responsabilizzare quanto più possibile le categorie interessate.

Passando infine ad una sintetica riflessione sull’opzione regolamentare individuata nel documento di consultazione – finalizzata a conservare il quadro normativo attualmente in essere – si esprime un giudizio di condivisione di tale scelta rispetto a quella volta ad intervenire legislativamente attraverso l’istituzione di un nuovo organismo, la cui creazione comporterebbe un preoccupante aggravio dei costi per l’Autorità ospitante, costi che inevitabilmente finirebbero per essere ribaltati sugli intermediari finanziari.